Articolo 27

Le disposizioni necessarie per l'applicazione del presente regolamento sono adottate secondo la procedura prevista dall'articolo 26, paragrafi 2 e 3, della direttiva 79/695/CEE.

Articolo 28

La direttiva 68/312/CEE è abrogata.

I riferimenti a detta direttiva si intendono operati al presente regolamento.

Articolo 29

Il presente regolamento entra in vigore il 1° marzo 1987.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Proposta di direttiva del Consiglio che modifica le direttive 66/400/CEE, 66/401/CEE, 66/402/CEE, 66/403/CEE, 69/208/CEE, 70/458/CEE e 70/457/CEE concernenti rispettivamente la commercializzazione delle sementi di barbabietole, delle sementi di piante foraggere, delle sementi di cereali, dei tuberi-seme di patate, delle sementi di piante oleaginose e da fibra e delle sementi di ortaggi e il catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole

(COM(85) 782 def.)

(85/C356/09)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando che, per le ragioni esposte in appresso, occorre modificare le seguenti direttive concernenti la commercializzazione delle sementi e dei materiali di moltiplicazione:

— direttiva 66/400/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di barbabietole [1], modificata da ultimo dalla direttiva 78/692/CEE [2] e dall'atto di adesione della Grecia;

— direttiva 66/401/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere [3], modificata da ultimo dalla direttiva 85/38/CEE della Commissione [4];

— direttiva 66/402/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali [5], modificata da ultimo dalla direttiva 81/561/CEE [6];

— direttiva 66/403/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione dei tuberi-seme di patate [7], modificata da ultimo dalla direttiva 84/218/CEE [8];

— direttiva 69/208/CEE del Consiglio, del 30 giugno 1969, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra [9], modificata da ultimo dalla direttiva 82/859/CEE della Commissione [10];

---

[1] GU n. 125 dell'11. 7. 1966, pag. 2290/66.
[2] GU n. L 236 del 26. 8. 1978, pag. 13.
[3] GU n. 125 dell'11. 7. 1966, pag. 2298/66.
[4] GU n. L 16 del 19. 1. 1985, pag. 41.
[5] GU n. 125 dell'11. 7. 1966, pag. 2309/66.
[6] GU n. L 203 del 23. 7. 1981, pag. 52.
[7] GU n. 125 dell'11. 7. 1966, pag. 2320/66.
[8] GU n. L 104 del 17. 4. 1984, pag. 19.
[9] GU n. L 169 del 10. 7. 1969, pag. 3.
[10] GU n. L 357 del 18. 12. 1982, pag. 31.

— direttiva 70/457/CEE del Consiglio, del 29 settembre 1970, relativa al catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole [11], modificata da ultimo dalla direttiva 80/1141/CEE [12];

— direttiva 70/458/CEE del Consiglio, del 29 settembre 1970, relativa alla commercializzazione delle sementi di ortaggi [13], modificata da ultimo dalla direttiva 80/1141/CEE;

considerando che, a motivo dell'accresciuta importanza a livello comunitario, il bromo, il bromo dell'Alaska, la facelia, il triticale, il cavolo cinese e la cicoria da caffè dovrebbero essere inclusi nel campo d'applicazione delle suddette direttive; che, per le medesime ragioni, le varietà di ibride di altre specie di cereali e di girasole dovrebbero anch'esse essere inserite nel campo d'applicazione delle suddette direttive; considerando che le colture e le sementi di dette specie e tipi di varietà devono soddisfare condizioni conformi a quelle prescritte dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) per gli scambi internazionali di sementi escluse le varietà allogame di triticale e le varietà ibride di altre specie di cereali per le quali l'OCSE non ha finora stabilito dette condizioni;

considerando che sembra opportuno, da un lato, rivedere alcune disposizioni per agevolare la riproduzione delle sementi in stati membri diversi da quello di origine e, dall'altro, adottare misure comunitarie per garantire l'identità delle sementi in natura commercializzate ai fini del condizionamento;

considerando che sembra opportuno accordare agli stati membri un periodo di tempo supplementare per la certificazione ufficiale delle sementi di alcune specie di cereali autogami che non sono state sottoposte ad ispezioni ufficiali sul campo di produzione e per consentire la commercializzazione di determinate varietà di segale che non soddisfano talune condizioni previste nell'allegato II della direttiva 66/402/CEE, onde poter acquisire l'esperienza necessaria in vista di una soluzione più generale e definitiva;

considerando che, per poter risolvere in modo ottimale alcuni problemi inerenti alle norme di certificazione adottate in base alle citate direttive, sembra opportuno organizzare temporaneamente una serie di sperimentazioni da effettuarsi in base a condizioni specifiche; che, pertanto, è necessaria una base giuridica per effettuare dette sperimentazioni;

considerando che occore migliorare le disposizioni concernenti le informazioni richieste per l'etichetta ufficiale in relazione alle denominazioni di talune specie e varietà nell'intento di fornire informazioni più esaurienti agli utilizzatori delle sementi;

considerando che si dovrebbe garantire che le etichette del fornitore, richieste da talune normative nazionali, siano tali da non poter essere confuse con le etichette ufficiali;

considerando che, per quanto concerne la direttiva 70/458/CEE, sarebbe opportuno adattare alcune disposizioni relative alle varietà di talune specie vegetali per consentire di tener conto degli sviluppi attuali nel processo di rinnovamento dell'ammissione ufficiale di talune varietà;

considerando che le condizioni relative al valore di utilizzazione delle varietà non dovrebbero essere richieste per il riconoscimento della varietà (linee « inbred », ibridi) qualora quest'ultima sia considerata unicamente come componente di varietà ibride;

considerando che dovrebbe tuttavia essere possibile esigere il rispetto delle condizioni previste per specie determinate e per varietà di ortaggi destinati a scopi specifici; considerando che dovrebbe essere altresì possibile esigere un esame per stabilire l'idoneità di alcune varietà di graminacee non destinate alla produzione di piante foraggere;

considerando che la richiesta di autorizzazione presentata dalla Grecia per vietare su tutto il territorio nazionale o su parte del medesimo la commercializzazione di sementi e di materiali di moltiplicazione di talune varietà che figurano nel catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole o nel catalogo comune delle varietà delle specie di ortaggi dovrebbe essere presa in considerazione per consentire a detto stato membro di adattare completamente il proprio sistema di produzione e di commercializzazione delle sementi e dei materiali di moltiplicazione in funzione delle condizioni fissate a livello comunitario per i cataloghi comuni;

considerando che è utile chiarire alcune disposizioni contenute nelle direttive summenzionate,

[11] GU n. L 225 del 12. 10. 1970, pag. 1.
[12] GU n. L 157 del 15. 6. 1983, pag. 35.
[13] GU n. L 225 del 12. 10. 1970, pag. 7.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 66/400/CEE è modificata come segue:

1) All'articolo 2, paragrafo 1, lettera E, i termini «sottocomma bb» sono sostituiti da «sottocommi aa bis e bb».

2) All'articolo 2 è inserito il paragrafo seguente:
«1 bis. I diversi tipi di varietà, compresi i componenti, destinati alla certificazione alle condizioni della presente direttiva, possono essere specificati e definiti conformemente alle procedura di cui all'articolo 21».

3) L'articolo 12 diventa l'articolo 12, paragrafo 1.

4) All'articolo 12 è aggiunto il seguente paragrafo:
«2. L'etichetta di cui al paragrafo 1 è redatta in modo da non poter essere confusa con l'etichetta ufficiale di cui all'articolo 11, paragrafo 1.»

5) È inserito l'articolo seguente:

«*Articolo 13 bis*

Al fine di trovare migliori alternative a taluni elementi del regime di certificazione adottato dalle presente direttiva, possono essere organizzati, in condizioni specifiche, esperimenti temporanei conformemente alla procedura di cui all'articolo 21.

Nel quadro di tali esperimenti, gli stati membri possono essere esentati da taluni obblighi previsti dalla presente direttiva. La portata di tale esenzione è definita in rapporto alle condizioni cui essa si applica. La durata di un esperimento non può superare sette anni.»

6) All'articolo 14, paragrafo 2, lettera c), i termini «sottocomma bb» sono sostituiti da «sottocommi aa bis e bb».

7) All'articolo 14, paragrafo 3, lettera c), il testo del quinto e del sesto trattino è sostituito dal testo seguente;
«— specie, indicata almeno con la sua denominazione botanica (genere e specie) in caratteri latini,
— varietà, indicata almeno in caratteri latini,».

8) Il testo dell'articolo 15 è sostituito dal testo seguente:

«*Articolo 15*

1. Gli stati membri prescrivono che le sementi di barbabietole:

— provenienti direttamente da sementi ufficialmente certificate in uno stato membro, e

— raccolte in un altro stato membro o in un paese terzo,

possano essere certificate in ciascuno degli stati membri, se sono state sottoposte sul campo di produzione ad un'ispezione in loco che soddisfi le condizioni previste all'allegato I, parte A, per la categoria interessata e se è stata constatata, all'atto di un esame ufficiale, la rispondenza alle condizioni previste all'allegato I, parte B, per la stessa categoria.

2. Le sementi di barbabietole raccolte in un altro stato membro e destinate ad essere certificate conformemente a quanto previsto al paragrafo 1, devono essere confezionate in imballagi sigillati ufficialmente provvisti di un'etichetta ufficiale e accompagnati da un documento che soddisfi le condizioni di cui all'allegato IV.»

9) All'allegato III, parte A, I, il testo del punto 4 è sostituito dal testo seguente:

« 4. Specie, indicata almeno con la sua denominazione botanica (genere e specie) in caratteri latini. Indicare se si tratta di barbabietole da zucchero o da foraggio, ».

10) All'allegato III, parte A, I, al punto 5 è aggiunta la frase seguente:

« indicata almeno in caratteri latini, ».

11) All'allegato III, parte B, il testo del punto 6 è sostituito dal testo seguente:

« 6. Specie, indicata almeno con la sua denominazione botanica in caratteri latini. Indicare se si tratta di barbabietole da zucchero o da foraggio, ».

12) All'allegato III, parte B, al punto 7 è aggiunta la frase seguente:

« indicata almeno in caratteri latini, ».

13) È aggiunto il seguente allegato:

« Allegato IV

Etichetta e documento previsti nel caso di sementi non definitivamente certificate, raccolte in un altro stato membro

A. **Indicazioni prescritte per l'etichetta**

— autorità responsabile dell'ispezione nel campo e stato membro o sigla dei medesimi

— specie, indicata almeno con la sua denominazione botanica (genere e specie) in caratteri latini. Indicare se si tratta di barbabietole da zucchero o da foraggio

— varietà, indicata almeno in caratteri latini

— categoria

— numero di riferimento del campo o della partita

— peso netto o lordo dichiarato

— la menzione "sementi non definitivamente certificate".

B. **Colore dell'etichetta**

L'etichetta è di colore grigio.

C. **Indicazioni prescritte per il documento**

— autorità che rilascia il documento

— specie, indicata almeno con la sua denominazione botanica (genere e specie) in caratteri latini. Indicare se si tratta di barbabietole da zucchero o da foraggio

— varietà, indicata almeno in caratteri latini

— categoria

— numero di riferimento delle sementi utilizzate e indicazione dello stato membro che ha effettuato la certificazione delle sementi

— numero di riferimento del campo o della partita

— superficie coltivata

— quantità di sementi raccolte e numero di colli

— attestato che sono state soddisfatte le condizioni cui deve soddisfare la coltura da cui le sementi provengono

— se del caso, i risultati dell'analisi preliminare delle sementi. »

Articolo 2

La direttiva 66/401/CEE è modificata come segue:

1) All'articolo 2, paragrafo 1, lettera A:

— alla lettera a, i termini:

«Bromus catharticus Vahl	Bromo»
«Bromus sitchensis Trin.	Bromo dell'Alaska»

sono aggiunti dopo i termini:

«Arrhenatherum elatius (L.)	Avena altissima»

— alle lettere c, i termini:

«Phacelia tanacetifolia Benth	Facelia»

sono aggiunti i termini:

«Brassica oleracea L. convar. acephala (DC)	Cavolo da foraggio».

2) All'articolo 2, paragrafo 1 bis, nel testo in lingua inglese il termine «descriptions» è sostituito dal termine «names».

3) All'articolo 2, i paragrafi 1 ter e 1 quater, diventano rispettivamente 1 quater e 1 quinquies.

4) All'articolo 2 è inserito il paragrafo seguente:

«1 ter. I diversi tipi di varieta, compresi i componenti, destinati alla certificazione alle condizioni della presente direttiva, possono essere specificati e definiti conformemente alla procedura di cui all'articolo 21».

5) L'articolo 11 diventa l'articolo 11, paragrafo 1.

6) All'articolo 11 è aggiunto il seguente paragrafo

«2. L'etichetta di cui al paragrafo 1 è redatta in modo da non poter essere confusa con l'etichetta ufficiale di cui all'articolo 10, paragrafo 1.»

7) È aggiunto il seguente articolo·

«Articolo 13 bis

Al fine di trovare migliori alternative a taluni elementi del regime di certificazione adottato dalla presente direttiva, possono essere organizzati, in condizioni specifiche, esperimenti temporanei conformemente alle modalita fissate all'articolo 21.

Nel quadro di tali esperimenti, gli stati membri possono essere esentati da taluni obblighi previsti dalla presente direttiva. La portata di tale esenzione e definita in rapporto alle condizioni in cui essa si applica. La durata di un esperimento non puo superare sette anni.»

8) All'articolo 14, paragrafo 3, lettera c, il testo del quinto e del sesto trattino è sostituito dal seguente testo

«— specie, indicata almeno con la sua denominazione botanica (genere e specie) in caratteri latini,

— varieta, indicata almeno in caratteri latini,».

9) Il testo dell'articolo 15 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 15

1. Gli stati membri prescrivono che le sementi di piante foraggere

— provenienti direttamente da sementi ufficialmente certificate in uno stato membro, e

— raccolte in un altro stato membro o in un paese terzo,

possano essere certificate in ciascuno degli stati membri, se sono state sottoposte sul campo di produzione ad un'ispezione in loco che soddisfi le condizioni previste all'allegato I per la categoria interessata e se è stata constatata, all'atto di un esame ufficiale, la rispondenza alle condizioni previste all'allegato II per la stessa categoria.

2. Le piante foraggere raccolte in un altro stato membro e destinate ad essere certificate conformemente a quanto disposto al paragrafo 1, devono essere confezionate in imballaggi sigillati ufficialmente, provvisti di un'etichetta ufficiale e accompagnati da un documento che soddisfi le condizioni di cui all'allegato V.»

10) All'allegato I, paragrafo 2, la prima colonna della tabella, dopo i termini «Brassica spp.» sono sostituiti ogni volta i termini «Phacelia tanacetifolia».

11) Nella seconda frase del testo in lingua francese dell'allegato I, punto 3, il termine «la variété» è sostituito dal termine «l'espèce».

12) Nel titolo della colonna 4 del testo in lingua francese dell'allegato II, punti 1 e 2, lettera A, il termine «animale» è sostituito dal termine «minimale».

13) All'allegato II, punto 2, lettera A, dopo le linee «Arrhenatherum elatius» e «Brassica oleracea convar. acephala» sono aggiunte rispettivamente le linee seguenti:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
«Bromus catharticus	80(a)		97	1,5	1,0	0,5	0,3				0(g)	0(j)(k)	10(n)	
Bromus sitchensis	80(a)		97	1,5	1,0	0,5	0,3				0(g)	0(j)(k)	10(n)»	
e														
«Phacelia tanacetifolia	80(a)		96	1,0	0,5						0	0(j)(k)»		

14) All'allegato II, punto 2, lettera A, dopo le linee «Arrhenatherum elatius» e «Brassica convar. acephala» sono aggiunte rispettivamente le linee seguenti:

1	2	3	4	5	6	7	8
«Bromus catharticus	0,4	20	5	5	5		(j)
Bromus sitchensis	0,4	20	5	5	5		(j)»
e							
«Phacelia tanacetifolia	0,3	20»					

15) All'allegato III, dopo le linee «Arrhenatherum elatius» e «Brassica oleracea convar. acephala» sono aggiunte rispettivamente le linee seguenti:

1	2	3	4
«Bromus catharticus	10	200	200
Bromus sitchensis	10	200	200»
e			
«Phacelia tanacetifolia	10	300	40»

16) All'allegato IV, parte A, I, lettera a, punto 4, è aggiunta la frase seguente:

«indicata almeno con la sua denominazione botanica (genere e specie) in caratteri latini,».

17) All'allegato IV, parte A, I, lettera a, punto 5, è aggiunta la seguente frase:

«indicata almeno in caratteri latini,».

18) All'allegato IV, parte A, lettera b, punto 5, è aggiunta la seguente frase:

«indicata almeno con la sua denominazione botanica (genere e specie) in caratteri latini,».

19) All'allegato IV, parte A, I, lettera c, punto 4, dopo i termini «indicate secondo le specie ed eventualmente le varietà» sono aggiunti i termini «, indicate in entrambi i casi almeno in caratteri latini».

20) All'allegato IV, parte A, I, lettera c), punto 4, ultima frase del testo in lingua italiana, i termini «al fornitore» sono sostituiti da «all'acquirente».

21) All'allegato IV, parte B, lettera a, punto 6, è aggiunta la frase seguente:

«indicata almeno con la sua denominazione botanica (genere e specie) in caratteri latini,».

22) All'allegato IV, parte B, lettera a, punto 7, è aggiunta la seguente frase:

«indicata almeno in caratteri latini,».

23) All'allegato IV, parte B, lettera b, punto 6, è aggiunta la seguente frase:

«indicata almeno con la sua denominazione botanica (genere e specie) in caratteri latini,».

24) All'allegato IV, parte B, lettera c, punto 11, dopo i termini «indicate secondo le specie ed eventualmente le varietà» sono aggiunti i termini «, indicate in entrambi i casi almeno in caratteri latini».

25) È aggiunto il seguento allegato:

«Allegato V

Etichetta e documento previsti nel caso di sementi non definitivamente certificate e raccolte in un altro stato membro

A. **Indicazioni prescritte per l'etichetta**

— autorità responsabile dell'ispezione in campo e stato membro o sigla dei medesimi
— specie, indicata almeno con la sua denominazione botanica (genere e specie) in caratteri latini
— varietà, indicata almeno in caratteri latini
— categoria
— numero di riferimento del campo o della partita
— peso netto o lordo dichiarato
— la menzione "sementi non definitivamente certificate".

B. **Colore dell'etichetta**

L'etichetta è di colore grigio.

C. **Indicazioni prescritte per il documento**

— autorità che rilascia il documento
— specie, indicata almeno con la sua denominazione botanica (genere e specie) in caratteri latini
— varietà, indicata almeno in caratteri latini
— categoria
— numero di riferimento delle sementi utilizzate e indicazione dello stato membro che ha effettuato la certificazione delle sementi
— numero di riferimento del campo o della partita
— superficie coltivata
— quantità di sementi raccolte e numero di colli
— numero di generazioni dopo le sementi di base, nel caso di sementi certificate
— attestato che sono state soddisfatte le condizioni cui deve soddisfare la coltura da cui le sementi provengono
— se del caso, risultati dell'analisi preliminare delle sementi.»

Articolo 3

La direttiva 66/402/CEE è modificata come segue:

1) All'articolo 2, paragrafo 1, lettera A, dopo i termini:

« Secale cereale L.	Segale »

sono aggiunti i termini:

« X Triticosecale Wittm.	Triticale »

2) All'articolo 2, paragrafo 1, la lettera B è soppressa.

3) All'articolo 2, paragrafo 1, la lettera C diventa lettera B e la prima frase è sostituita dal testo seguente:

« B. Sementi di base (avena, orzo, riso, segale, frumento, frumento duro e spelta, comunque diversi dagli ibridi, scagliola e triticale): le sementi ».

4) All'articolo 2, paragrafo 1, è aggiunto il testo seguente:

« C. Sementi di base (ibridi di avena, orzo, riso, segale, frumento, frumento duro e spelta):

a) destinate alla produzione di ibridi semplici,

b) che, conformemente alle norme di cui all'articolo 4, soddisfano le condizioni fissate agli allegati I e II per le sementi di base, e

c) per le quali all'atto di un esame ufficiale sia stata constatata la rispondenza alle suddette condizioni. »

5) All'articolo 2, paragrafo 1, lettera E, la prima frase è sostituita dal testo seguente:

« E. Sementi certificate (segale, scagliola, granturco e ibridi di avena, orzo, riso, frumento, frumento duro e spelta): le sementi. »

6) All'articolo 2, paragrafo 1, lettera F, la prima frase è sostituita dal testo seguente:

« F. Sementi certificate di prima riproduzione (avena, orzo, riso, frumento, frumento duro e spelta, comunque diversi dagli ibridi, e triticale): le sementi. »

7) All'articolo 2, paragrafo 1, lettera G, la prima frase è sostituita dal testo seguente:

« G. Sementi certificate di seconda riproduzione (avena, orzo, riso, frumento, frumento duro e spelta, comunque diversi dagli ibridi, e triticale): le sementi. »

8) All'articolo 2, paragrafo 1 bis del testo in lingua inglese, il termine « descriptions » è sostituito da « names ».

9) All'articolo 2, paragrafo 1 quater, la data « 30 giugno 1982 » è sostituita da « 30 giugno 1986 » e il secondo trattino è soppresso.

10) All'articolo 2, paragrafo 2, lettera d, la data « 31 dicembre 1982 » è sostituita da « 31 dicembre 1986 ».

11) L'articolo 11 diventa l'articolo 11, paragrafo 1.

12) All'articolo 11 è aggiunto il seguente paragrafo:

« 2. L'etichetta di cui al paragrafo 1 è redatta in modo da non poter essere confusa con l'etichetta ufficiale di cui all'articolo 10, paragrafo 1. »

13) È inserito l'articolo seguente:

« Articolo 13 bis

Al fine di trovare migliori alternative a taluni elementi del regime di certificazione adottato dalla presente direttiva, possono essere organizzati, in condizioni specifiche, esperimenti temporanei conformemente alla procedura di cui all'articolo 21.

Nel quadro di tali esperimenti, gli stati membri possono essere esentati da taluni obblighi previsti dalla presente direttiva. La portata di tale esenzione sarà definita in rapporto alle condizioni in cui essa si applica. La durata di un esperimento non può superare sette anni.»

14) All'articolo 14, paragrafo 3, lettera c, il testo del quinto e del sesto trattino è sostituito dal testo seguente:

«— specie, indicata almeno con la sua denominazione botanica (genere e specie) in caratteri latini,

— varietà indicata almeno in caratteri latini,»

15) Il testo dell'articolo 15 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 15

1. Gli stati membri prescrivono che le sementi di cereali

— provenienti direttamente da sementi ufficialmente certificate in uno stato membro, e

— raccolte in un altro stato membro o in un paese terzo,

possano essere certificate in ciascuno degli stati membri, se sono state sottoposte sul campo di produzione ad un'ispezione in loco che soddisfi le condizioni previste all'allegato I per la categoria interessata e se sia stata constatata, all'atto di un esame ufficiale, la rispondenza alle condizioni previste all'allegato II per la stessa categoria.

2. Le sementi di cereali raccolte in un altro stato membro e destinate ad essere certificate conformemente a quanto disposto al paragrafo 1, devono essere confezionate in imballaggi sigillati ufficialmente, provvisti di un'etichetta ufficiale e accompagnati da un documento che soddisfi le condizioni di cui all'allegato V.»

16) È inserito l'articolo seguente:

«Articolo 21 ter

Le modifiche da apportare agli allegati per fissare le condizioni cui devono soddisfare le colture e le sementi di ibridi di avena, orzo, riso, segale, frumento, frumento duro e spelta e le varietà ad impollinazione incrociata di triticale, sono adottate conformemente alla procedura di cui all'articolo 21.»

17) All'articolo 22, i termini «allegato II, punto 2» sono sostituiti da «allegato II, punto 3».

18) Nella tabella dell'allegato I, punto 2, prima della linea «Zea mays» della tabella, è inserito il testo seguente:

«Triticale, varietà ad autofecondazione	
— per la produzione di sementi di base	50 m
— per la produzione di sementi certificate	20 m»

19) All'allegato I, punto 5, lettera B, lettera a, dopo i termini «Phalaris canariensis» è inserito il termine «Triticosecale».

20) Nel testo in lingua francese dell'allegato I, paragrafo 5, lettera B, lettera 6, la cifra «3» è sostituita da «1» e la cifra «1» è sostituita da «3».

21) All'allegato II, punto 1, lettera A, i termini «comunque diverso dagli ibridi» sono inseriti dopo i termini «Triticum aestivum».

22) All'allegato II, punto 1, dopo la lettera A è aggiunto il seguente testo:

«A bis. Varietà autogame di Triticale

Categoria	Purezza minima varietale (%)
Sementi di base	99,7
Sementi certificate, 1ª generazione	99,0
Sementi certificate, 2ª generazione	98,0

La purezza minima varietale deve essere esaminata principalmente mediante ispezioni in campo effettuate alle condizioni stabilite nell'allegato I. »

23) All'allegato II, paragrafo 2, lettera A, dopo la linea « Secale cereale » è aggiunto il testo seguente:

1	2	3	4	5	6	7	8	9
« Triticale								
— sementi di base	85	98	4		1(b)	3	0(c)	1
— sementi certificate della 1ª e della 2ª generazione	85	98	10		7	7	0(c)	3 »

24) All'allegato III, dopo i termini « Secale cereale » è aggiunto il termine « Triticosecale ».

25) All'allegato IV, lettera A, lettera a, punto 4, è aggiunto il termine seguente:

« , indicata almeno con la sua denominazione botanica (genere e specie) in caratteri latini ».

26) All'allegato IV, lettera A, lettera a, punto 5, dopo il termine « varietà » è aggiunto il testo seguente:

« indicata almeno in caratteri latini ».

27) All'allegato IV, lettera A, lettera b, punto 4, è aggiunto il seguente testo:
« ; i nomi delle specie e delle varietà sono indicati almeno in caratteri latini ».

28) È aggiunto il seguente allegato:

« Allegato V

Etichetta e documento previsti nel caso di sementi non definitivamente certificate e raccolte in un altro stato membro

A. **Indicazioni prescritte per l'etichetta**

— autorità responsabile dell'ispezione in campo e stato membro o sigla dei medesimi
— specie, indicata almeno con la sua denominazione botanica (genere e specie) in caratteri latini
— varietà, indicata almeno in caratteri latini; nel caso di varietà linee "inbred, ibridi" destinate ad essere utilizzate esclusivamente come componenti di varietà ibride, è aggiunta la parola "componente"
— categoria
— nel caso di varietà ibride, la parola "ibrido"
— numero di riferimento del campo o della partita
— peso netto o lordo dichiarato
— la menzione "sementi non definitivamente certificate"

B. **Colore dell'etichetta**

L'etichetta è di colore grigio.

C. **Indicazioni prescritte per il documento**

— autorità che rilascia il documento
— specie, indicata almeno con la sua denominazione botanica (genere e specie) in caratteri latini
— varietà, indicata almeno in caratteri latini
— categoria
— numero di riferimento delle sementi utilizzate e indicazione dello stato membro che ha effettuato la certificazione delle sementi

— numero di riferimento del campo o della partita
— superficie coltivata
— quantità di sementi raccolte e numero di colli
— numero di generazioni dopo le sementi di base, nel caso di sementi certificate
— attestato che sono state soddisfatte le condizioni prescritte per la coltura da cui le sementi provengono
— se del caso, risultati dell'analisi preliminare delle sementi. »

Articolo 4

La direttiva 66/403/CEE è modificata come segue:

1) L'articolo 11 diventa l'articolo 11, paragrafo 1.

2) All'articolo 11 è aggiunto il paragrafo seguente:

« 2. L'etichetta di cui al paragrafo 1 è redatta in modo da non poter essere confusa con l'etichetta ufficiale di cui all'articolo 10, paragrafo 1. »

3) All'articolo 13, paragrafo 4, lettera c, il testo del quarto e del quinto trattino è sostituito dal testo seguente:

« — specie, indicata almeno con la sua denominazione botanica (genere e specie) in caratteri latini,
— varietà, indicata almeno in caratteri latini, »

4) All'allegato III, lettera A, punto 4, è aggiunto il testo seguente:
« , indicata almeno in caratteri latini ».

Articolo 5

La direttiva 69/208/CEE è modificata come segue:

1) All'articolo 2, paragrafo 1, lettera B, dopo i termini « Sementi di base » sono aggiunti i termini « (varietà diverse dagli ibridi di girasole) ».

2) All'articolo 2, paragrafo 1, lettera B, è aggiunto il testo seguente:

« B bis. Sementi di base (ibridi di girasole):

1. Sementi di base di linee inbreed: sementi
   a) che, fatto salvo quanto disposto all'articolo 4, rispondono ai requisiti di cui agli allegati I e II per le sementi di base; e
   b) per le quali all'atto di un esame ufficiale sia stata constatata la rispondenza ai suddetti requisiti.
2. Sementi di base di ibridi semplici: sementi
   a) destinate alla produzione di ibridi a tre vie o di ibridi doppi;
   b) che, fatto salvo quanto disposto all'articolo 4, rispondono ai requisiti fissati agli allegati I e II per le sementi di base; e
   c) per le quali all'atto di un esame ufficiale sia stata constatata la rispondenza ai suddetti requisiti. »

3) All'articolo 2, paragrafo 1 bis, del testo in lingua inglese, il termine « descriptions » è sostituito da « names ».

4) All'articolo 2, il paragrafo 1 bis diventa 1 ter.

5) All'articolo 2 è inserito il paragrafo seguente:

« 1 bis. I diversi tipi di varietà, compresi i componenti, destinati alla certificazione alle condizioni della presente direttiva, possono essere specificati e definiti conformemente alla procedura di cui all'articolo 20. »

6) All'articolo 2, paragrafo 2 ter del testo in lingua inglese i termini «or linseed» sono inseriti dopo il termine «flax».

7) L'articolo 11 diventa l'articolo 11, paragrafo 1.

8) All'articolo 11 è aggiunto il paragrafo seguente:

«2. L'etichetta di cui al paragrafo 1 è redatta in modo da non poter essere confusa con l'etichetta ufficiale di cui all'articolo 10, paragrafo 1.»

9) È inserito l'articolo seguente:

«Articolo 12 bis

Al fine di trovare migliori alternative a taluni elementi del regime di certificazione adottato dalla presente direttiva, possono essere organizzati, in condizioni specifiche, esperimenti temporanei conformemente alla procedura di cui all'articolo 21.

Nel quadro di tali esperimenti, gli stati membri possono essere esentati da taluni obblighi previsti dalla presente direttiva. La portata di tale esenzione sarà definita in rapporto alle condizioni in cui essa si applica. La durata di un esperimento non può superare sette anni.»

10) All'articolo 13, paragrafo 3, lettera c, il testo del quinto e del sesto trattino è sostituito dal testo seguente:

«— specie, indicata almeno con la sua denominazione botanica (genere e specie) in caratteri latini,

— varietà, indicata almeno in caratteri latini,»

11) Il testo dell'articolo 14 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 14

1. Gli stati membri prescrivono che le sementi di piante oleaginose e da fibra:

— provenienti direttamente da sementi ufficialmente certificate in uno stato membro, e

— raccolte in un altro stato membro o in un paese terzo,

possano essere certificate in ciascuno degli stati membri, se sono state sottoposte sul campo di produzione ad un'ispezione in loco che soddisfi le condizioni previste all'allegato I per la categoria interessata e se sia stata constatata, all'atto di un esame ufficiale, la rispondenza alle condizioni previste all'allegato II per la stessa categoria.

2. Le sementi di piante oleaginose e da fibra raccolte in un altro stato membro e destinate ad essere certificate conformemente a quanto disposto al paragrafo 1, devono essere confezionate in imballaggi sigillati ufficialmente, provvisti di un'etichetta ufficiale e accompagnati da un documento che soddisfi le condizioni di cui all'allegato V.»

12) All'allegato I, punto 2, terza riga, della tabella, sono soppressi i termini «Helianthus annuus».

13) All'allegato I, punto 2, alla tabella è aggiunto il testo seguente:

1	2
«Helianthus annuus	
— per la produzione di sementi di base di ibridi	1 500 m
— per la produzione di sementi di base di varietà diverse dagli ibridi	750 m
— per la produzione di sementi certificate	500 m»

14) All'allegato I, il testo del punto 3 è sostituito dal testo seguente:

«3. La coltura possiede sufficienti identità e purezza varietale oppure, nel caso di una coltura di una linea inbred di "Helianthus annuus", sufficienti identità e purezza relativamente ai suoi caratteri.

Per la produzione di sementi di varietà ibride di "Helianthus annuus" le suddette disposizioni si applicano anche ai caratteri dei componenti, compresa maschiosterilità o ristorazione della fertilità.

In particolare, le colture di Brassica juncea, Brassica nigra, Cannabis sativa, Carum carvi, Gossypium spp. e gli ibridi di Helianthus annuus rispondono alle norme o alle altre condizioni seguenti:

A. Brassica juncea, Brassica nigra, Cannabis sativa, Carum carvi e Gossypium spp.:

Il numero di piante della coltura riconoscibili come manifestamente non conformi alla varietà non può superare:

— 1 per 30 m^2 per le sementi di base,

— 1 per 10 m^2 per le sementi certificate.

B. Ibridi di Helianthus annuus:

a) la percentuale in numero di piante riconoscibili come manifestamente non conformi alla linea inbred o al componente non può superare:

aa) per la produzione di sementi di base:

i) linea inbred: 0,2

ii) ibridi semplici:

— genitore maschile, piante che hanno emesso polline allorchè il 2 % o più delle piante femminili presentano fiori ricettivi: 0,2

— genitore femminile: 0,5

bb) per la produzione di sementi certificate:

— componente maschile, piante che hanno emesso polline allorché il 5 % o più delle piante femminili presentano fiori ricettivi: 0,5

— componente femminile: 1

b) per la produzione di sementi di varietà ibride, devono essere rispettate le norme o altre condizioni seguenti:

aa) le piante del componente maschile emettono polline sufficiente durante la fioritura delle piante del componente femminile;

bb) se il componente femminile presenta stigmi ricettivi, la percentuale di piante di tale componente che hanno emesso o emettono il polline non deve superare lo 0,5;

cc) per la produzione di sementi di base la percentuale totale in numero di piante del componente femminile riconoscibili come manifestamente non conformi alla linea inbred o al componente e che hanno emesso o stanno emettendo il polline non deve superare lo 0,5;

dd) qualora non possano essere soddisfatte le condizioni di cui all'allegato II, parte I, paragrafo 1, sono rispettate le seguenti condizioni: un componente maschile sterile è utilizzato per la produzione di sementi certificate, usando un componente maschile contenente una linea o linee ristoratrici specifiche, in modo che almeno un terzo delle piante derivate dagli ibridi risultanti produca del polline apparentemente normale sotto tutti gli aspetti.»

15) All'allegato I, punto 5, il testo della lettera B è sostituito dal testo seguente:

«B. Nel caso di colture di ibridi di girasole, avrà luogo almeno un'ispezione in campo. Nel caso di ibridi di girasole, avranno luogo almeno due ispezioni in campo.»

16) All'allegato II, parte I, punto 1, è inserito il testo seguente:

«1 bis. Qualora non possano essere soddisfatte le condizioni di cui all'allegato I, paragrafo 3, lettera B, b), dd), devono essere rispettate le seguenti condizioni: se per la produzione di sementi certificate di ibridi di girasole sono stati impiegati un componente femminile sterile e un componente maschile, che non ristorino la maschiosterilità, le sementi prodotte dal genitore maschile sterile saranno miscelate con sementi prodotte da sementi parentali interamente fertili. Il rapporto fra sementi parentali maschili sterili e il genitore maschile sterile non deve superare il rapporto 2 : 1.»

17) All'allegato IV, parte A, lettera a), punto 5, è aggiunta la seguente frase:

« , indicata almeno con la sua denominazione botanica (genere e specie) in caratteri latini ».

18) All'allegato IV, parte A, lettera a), punto 6, è aggiunto il testo seguente:

« , indicata almeno in caratteri latini; nel caso di varietà (linee inbred, ibridi) destinate ad essere utilizzate esclusivamente come componenti di varietà ibride, è aggiunta la parola "componente". »

19) All'allegato IV, lettera A, lettera a), è aggiunto il seguente testo:

« 10 bis. Nel caso di varietà ibride, la parola "ibrido". »

20) All'allegato IV, parte A, lettera b), punto 6, è aggiunta la seguente frase:

« , indicate almeno in caratteri latini ».

21) È aggiunto il seguente allegato:

« Allegato V

Etichetta e documento previsti nel caso di sementi non definitivamente certificate e raccolte in un altro stato membro

A. **Indicazioni prescritte per l'etichetta**

— autorità responsabile dell'ispezione in campo e stato membro o sigla dei medesimi
— specie, indicata almeno con la sua denominazione botanica (genere e specie) in caratteri latini
— varietà, indicata almeno in caratteri latini; nel caso di varietà (linee inbred, ibridi) destinate ad essere utilizzate esclusivamente come componenti di varietà ibride, è aggiunta la parola "componente"
— categoria
— nel caso di varietà ibride, la parola "ibrido"
— numero di riferimento del campo o della partita
— peso netto o lordo dichiarato
— la menzione "sementi non definitivamente certificate".

B. **Colore dell'etichetta**

L'etichetta è di colore grigio.

C. **Indicazioni prescritte per il documento**

— autorità che rilascia il documento
— specie, indicata almeno con la sua denominazione botanica (genere e specie) in caratteri latini
— varietà, indicata almeno in caratteri latini
— categoria
— numero di riferimento delle sementi utilizzate e indicazione dello stato membro che ha effetuato la certificazione delle sementi
— numero di riferimento del campo o della partita
— superficie coltivata
— quantità di sementi raccolte e numero di colli
— numero di generazioni dopo le sementi di base, nel caso di sementi certificate
— attestato che sono state soddisfatte le condizioni prescritte per la coltura da cui le sementi provengono
— se del caso, risultati dell'analisi preliminare delle sementi. »

Articolo 6

La direttiva 70/457/CEE è modificata come segue:

1) All'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), è aggiunto il seguente testo:

« tuttavia, conformemente alla procedura di cui all'articolo 23, può essere deciso che, per varietà destinate a fini specifici, sia richiesto l'esame della loro idoneità a tali fini; in tal caso sono fissate le condizioni di questo esame ».

2) All'articolo 4, paragrafo 2, è aggiunto il testo seguente:

« c) per l'ammissione di varietà (linee inbred, ibridi) utilizzate esclusivamente come componenti di varietà ibride che soddisfano i requisiti di cui al paragrafo 1. »

3) All'articolo 15, paragrafo 2, è aggiunto il testo seguente:

« Per quanto riguarda la Grecia, per le varietà che sono state ammesse anteriormente al 1° gennaio 1986 in uno o più stati membri e che non sono mai state commercializzate in Grecia anteriormente a tale data, le domande presentate da questo stato membro entro il 31 dicembre 1988 sono prese in considerazione, fatte salve le disposizioni di cui al paragrafo 1, purché le domande siano formulate nel quadro previsto al paragrafo 2, lettera c), prima alternativa. »

4) All'articolo 15, paragrafo 7, è aggiunto il testo seguente:

« Per quanto riguarda la Grecia, per le domande presentate da questo stato membro anteriormente al 31 dicembre 1985 e formulate nel quadro previsto al paragrafo 3, lettera c), seconda alternativa, la scadenza prevista al paragrafo 1 può essere rinviata al 31 dicembre 1986 per tutte le varietà appartenenti a talune specie, se le descrizioni comunicate a norma dell'articolo 10, paragrafo 2, o il catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole non contengono adeguati elementi per un'esatta classificazione delle varietà di tali specie per quanto riguarda il tipo o la classe di maturità. »

Articolo 7

La direttiva 70/458/CEE è modificata come segue:

1) All'articolo 2, paragrafo A, dopo i termini:

« Brassica oleracea L. var. gongylodes L.	Cavolo rapa »

sono inseriti i termini:

« Brassica pekinensis (Lour.) Rupr.	Cavolo cinese »

e dopo i termini:

« Chichorium intybus L. var. filiosum Bish.	Indivia riccia o scarola »

sono inseriti i termini:

« Chichorium intybus L. var. sativum DC	Cicoria da caffè ».

2) All'articolo 2, paragrafo 1 bis, del testo in lingua inglese il termine « descriptions » è sostituito da « names ».

3) All'articolo 2, il paragrafo 1 ter diventa 1 quater.

4) All'articolo 2 è inserito il paragrafo seguente:

« 1 ter. I diversi tipi di varietà, compresi i componenti, destinati alla certificazione alle condizioni della presente direttiva possono essere specificati e definiti conformemente alla procedura di cui all'articolo 40. »

5) All'articolo 4 è aggiunto il testo seguente:

« Conformemente alla procedura prevista dall'articolo 40, si può decidere che, per specie determinate o per varietà destinate a fini specifici, la varietà possieda un valore agronomico o di utilizzazione soddisfacente. In tal caso sono fissate le condizioni concernenti l'esame di detto valore. »

6) All'articolo 10, paragrafo 2, è aggiunto il testo seguente:

« Conformemente alla procedura di cui all'articolo 40, gli stati membri possono essere autorizzati fino al 30 giugno 1990 ad accettare, nel caso di varietà individuali considerate distinte ai sensi dell'articolo 5, ma strettamente apparentate, rispetto alle loro caratteristiche considerate nell'insieme, alle varietà ammesse anteriormente al 1° luglio 1972 e iscritte nel catalogo comune delle varietà delle specie di ortaggi, denominazioni che comprendono riferimenti alle denominazioni di tali altre varietà.

Per quanto concerne la Danimarca, l'Irlanda ed il Regno Unito, la data "1° luglio 1972" di cui sopra è sostituita da "1° gennaio 1973". »

7) All'articolo 13, paragrafo 2, è aggiunto il testo seguente:

« Nel caso di varietà di cui all'articolo 12, paragrafo 1, seconda frase, l'ammissione può essere rinnovata soltanto se, fatte salve le disposizioni dell'articolo 37, la selezione conservatrice di cui all'articolo 26, paragrafo 2, è stata ufficialmente registrata e pubblicata conformemente alle disposizioni dell'articolo 10, paragrafo 1. »

8) All'articolo 13, paragrafo 3, è aggiunto il testo seguente:

« Nel caso di varietà per le quali l'ammissione è stata concessa anteriormente al 1° luglio 1972, la scadenza di cui al paragrafo 1, seconda frase, può essere prorogata, conformemente alla procedura prevista all'articolo 40, fino al 30 giugno 1990 soltanto per varietà individuali, qualora misure ufficiali siano state adottate anteriormente al 1° luglio 1982, al fine di valutare se siano soddisfatte le condizioni per il rinnovo.

Per quanto concerne la Danimarca, l'Irlanda ed il Regno Unito, la data "1° luglio 1972" di cui sopra è sostituita da "1° gennaio 1973". ».

9) All'articolo 16 è aggiunto il paragrafo seguente:

« 5. Per quanto riguarda la Grecia, per le varietà che sono state ammesse anteriormente al 1° gennaio 1986 in uno o più stati membri e che non sono mai state commercializzate in Grecia anteriormente a tale data, il periodo previsto al paragrafo 2 scade il 31 dicembre 1988. »

10) Nella prima frase dell'articolo 26, paragrafo 2, del testo in lingua inglese il brano di frase « particular method for maintenance » è sostituito da « given maintenance ».

11) Nella seconda frase dell'articolo 26, paragrafo 2, del testo in lingua inglese il termine « method » è sostituito da « maintenance ».

12) All'articolo 26, paragrafo 2, dopo la seconda frase è inserito il testo seguente:

« Tale riferimento segue la denominazione varietale, separata da un tratto diagonale. Essa non prevale sulla denominazione varietale. »

13) All'articolo 26, paragrafo 2, è aggiunto il testo seguente:

« Nessun riferimento è indicato nel caso di una selezione conservatrice successiva al 30 giugno 1986. »

14) All'articolo 26, paragrafo 3, è aggiunto il testo seguente:

« In tutti i casi le informazioni prescritte o autorizzate da questa disposizione sono chiaramente distinte da qualsiasi altra informazione che figuri sull'etichetta o sull'imballaggio, comprese quelle previste all'articolo 28. »

15) L'articolo 28 diventa l'articolo 28, paragrafo 1.

16) All'articolo 28, è aggiunto il paragrafo seguente:

« 2. Nel caso di sementi di base e di sementi certificate, l'etichetta o la stampigliatura di cui al paragrafo 1 sono redatte in modo da non poter essere confuse con l'etichetta ufficiale di cui all'articolo 26, paragrafo 1. »

17) All'articolo 30, paragrafo 3, lettera c), il testo del quinto e del sesto trattino è sostituito dal testo seguente:

« — specie, indicata almeno con la sua denominazione botanica (genere e specie) in caratteri latini,
— varietà, indicata almeno in caratteri latini, »

18) Il testo dell'articolo 31 è sostituito dal testo seguente:

« *Articolo 31*

1. Gli stati membri prescrivono che le sementi di ortaggi:

— provenienti direttamente da sementi ufficialmente certificate in uno stato membro, e

— raccolte in un altro stato membro o in un paese terzo,

possano essere certificate in ciascuno degli stati membri, se sono state soggette sul campo di produzione ad un'ispezione in loco che soddisfi le condizioni previste all'allegato I per la categoria interessata e se sia stata constatata, all'atto di un esame ufficiale, la rispondenza alle condizioni previste all'allegato II per la stessa categoria.

2. Le sementi di ortaggi raccolte in un altro stato membro e destinate ad essere certificate conformemente a quanto disposto a paragrafo 1, devono essere confezionate in imballaggi sigillati ufficialmente, provvisti di un'etichetta ufficiale ed accompagnati da un documento che soddisfi le condizioni di cui all'allegato V. »

19) All'articolo 37, paragrafo 2, del testo in lingua inglese il brano di frase « to methods for the maintenance » è sostituito da « to a given maintenance ».

20) All'articolo 42, lettera a), il termine « cicoria da caffè » è inserito dopo « cicoria ».

21) All'articolo I, punto 4, lettera A, è aggiunto il testo seguente:

« A bis. *Cicoria da caffè*

1. Rispetto ad altre specie dello stesso genere o sottospecie	1 000 m
2. Rispetto ad altre varietà di cicoria da caffè	
— per le sementi di base	600 m
— per le sementi certificate	300 m »

22) All'allegato II, punto 3, lettera a), i termini « Beta vulgaris (specie Cheltenham beet) » sono sostituiti da « Beta vulgaris (Cheltenham beet) » e i termini « Beta vulgaris (tutte le specie) » sono sostituiti da « Beta vulgaris (diversa dalla Cheltenham beet) ».

23) All'allegato II, paragrafo 3, lettera a), dopo la linea « Brassica oleracea » (altre specie) è aggiunto il testo seguente:

« Brassica pekinensis	97	1	75 »

24) All'allegato III, paragrafo 2, dopo la linea « Brassica oleracea » è aggiunto il testo seguente:

« Brassica pekinensis	20 »

25) All'allegato IV, lettera A, lettera a), punto 5, sono aggiunte le seguenti parole:

« , indicata almeno con la sua denominazione botanica (genere e specie) in caratteri latini ».

26) All'allegato IV, lettera A, lettera a), punto 6, sono aggiunte le seguenti parole:

« , indicata almeno in caratteri latini ».

27) All'allegato IV, lettera B, lettera a), punto 4, sono aggiunte le seguenti parole:

« , indicata almeno con la sua denominazione botanica (genere e specie) in caratteri latini ».

28) All'allegato IV, lettera B, lettera a), punto 5, sono aggiunte le seguenti parole:

« , indicata almeno in caratteri latini ».

29) È aggiunto il seguente allegato:

« *Allegato V*

Etichetta e documenti previsti nel caso di sementi non definitivamente certificate e raccolte in un altro stato membro

A. **Indicazioni prescritte per l'etichetta**

— autorità responsabile dell'ispezione in campo e stato membro o sigla dei medesimi
— specie, indicata almeno con la sua denominazione botanica (genere e specie) in caratteri latini
— varietà, indicata almeno in caratteri latini
— categoria
— numero di riferimento del campo o della partita
— peso netto o lordo dichiarato
— la menzione "sementi non definitivamente certificate".

B. **Colore dell'etichetta**

L'etichetta è di colore grigio.

C. **Indicazioni prescritte per il documento**

— autorità che rilascia il documento
— specie, indicata almeno con la sua denominazione botanica (genere e specie) in caratteri latini
— varietà, indicata almeno in caratteri latini
— categoria
— numero di riferimento delle sementi utilizzate e indicazione dello stato membro che ha effettuato la certificazione delle sementi
— numero di riferimento del campo o della partita
— superficie coltivata
— quantità di sementi raccolte e numero di colli
— attestato che sono state soddisfatte le condizioni prescritte per la coltura da cui le sementi provengono
— se del caso, risultati dell'analisi preliminare delle sementi. »

Articolo 8

Gli stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative necessarie per conformarsi:

— all'articolo 3, paragrafo 9, e all'articolo 7, paragrafi 7 e 8, a decorrere dal 1° luglio 1982;
— all'articolo 3, paragrafo 10, a decorrere dal 1° gennaio 1983;
— all'articolo 6, paragrafi 3 e 4, e all'articolo 7, paragrafo 9, a decorrere dal 1° gennaio 1986;
— all'articolo 1, paragrafi 1, 5, 6, 8 e 13, agli articoli 2, 7, 9, 11, 12, 20 e 25, all'articolo 3, paragrafi 8, 13, 15, 17, 20 e 28, all'articolo 5, paragrafi 3, 6, 9, 11 e 21, e all'articolo 7, paragrafi 2, 10, 11, 12, 13, 18, 19, 22 e 29, al più tardi il 1° luglio 1986;
— all'articolo 1, paragrafo 2, all'articolo 2, paragrafi 1, 3, 4, 10, 13, 14, 15, all'articolo 3, paragrafi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 16, 18, 19, 21, 22, 23, 24, all'articolo 5, paragrafi 1, 2, 4, 5, 12, 13, 14, 15, 16, all'articolo 6, paragrafi 1 e 2, e all'articolo 7, paragrafi 1, 3, 4, 5, 6, 20, 21, 23, 24, al più tardi il 1° luglio 1987;
— alle altre disposizioni della presente direttiva entro il 1° luglio 1988, al più tardi.

Gli stati membri ne informano immediatamente la Commissione.

Articolo 9

Gli stati membri sono destinatari della presente direttiva.